

Codice A1615A

D.D. 16 marzo 2023, n. 170

Reg. UE n.1305/2013, Reg UE n. 2220/2020. PSR 2014-2022 - Operazione 1.2.1 - Progetti di attività a titolarità regionale. Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "VIABILITÀ FORESTALE E SILVOPASTORALE 2023". Affidamento in house ad IPLA S.p.A. per euro 80.000,00. Impegno di euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023. Accertamento di euro 80.000,00 sul capitolo di entrata 28995/2023. ...



ATTO DD 170/A1615A/2023

DEL 16/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Reg. UE n.1305/2013, Reg UE n. 2220/2020. PSR 2014-2022 - Operazione 1.2.1 - Progetti di attività a titolarità regionale. Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "VIABILITÀ FORESTALE E SILVOPASTORALE 2023". Affidamento in house ad IPLA S.p.A. per euro 80.000,00. Impegno di euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023. Accertamento di euro 80.000,00 sul capitolo di entrata 28995/2023. Esercizio provvisorio 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2024. CUP J66B19001250006.

Visti

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata;

la Decisione della Commissione europea C(2023)268 del 9 gennaio 2023, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022.

Premesso che:

con D.G.R. n. 63-6255 del 22/12/2017 "Attuazione PSR 2014-2020 – Approvazione dei documenti e degli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione della Misura 1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale –

Individuazione delle risorse a carico del bilancio regionale e individuazione competenze ARPEA” la Giunta regionale ha approvato il quadro organico di riferimento per l’attuazione delle Misure PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da realizzarsi a titolarità regionale;

con successiva D.G.R. n. 18-7529 del 14/09/2018 la Giunta regionale ha individuato il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della Montagna) quale struttura dedicata all’attuazione dell’iniziativa 2 (operazione 1.2.1. azione 2) per l’esecuzione di un progetto informativo a titolarità regionale denominato “Sostegno ad attività dimostrative e di informazione in area montana”, assegnando una dotazione finanziaria € 200.000,00 per la sua realizzazione nel triennio 2019-2021;

con D.D. n. 630/A1706A del 14/06/2019 sono state approvate le disposizioni attuative per le attività a titolarità regionale da realizzarsi nell’ambito dell’Operazione 1.2.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte che regolamentano le procedure da seguire per la presentazione ed attuazione dei progetti;

con D.D. n. 778/A1706A del 01/08/2019 sono stati approvati e finanziati i Progetti di attività di informazione individuati dalle sopra indicate deliberazioni della Giunta Regionale;

Ritenuto:

di realizzare, nell’anno 2023, in conformità con i principi individuati dalla D.G.R. n. 18-7529 del 14/09/2018, un’attività dimostrativa e di informazione in campo agricolo, diretta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio della Regione Piemonte ed a valorizzarne il territorio montano con le sue peculiarità e le sue produzioni;

di presentare, per tali finalità, l’importante attività di gestione comunitaria del territorio messa in atto in questi ultimi anni dalla Regione Piemonte;

di provvedere alla predisposizione e la revisione di materiali tecnici (linee guida e schede tecniche) per la progettazione e costruzione di infrastrutture viabili a servizio del territorio agro-silvo-pastorale in quota e alla divulgazione di informazioni sulle procedure tecniche e le attività tecniche propedeutiche alla stesura di bandi in materia di viabilità al servizio di pascoli e alpeggi montani;

di ricorrere all’esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in decenni di attività tecnico-scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia in incarichi specifici nell’ambito di progetti europei;

che l’IPLA SpA ha una consolidata e riconosciuta esperienza nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell’assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità.

Vista la proposta tecnico-economica di IPLA SpA, pervenuta in data 9 gennaio 2023 Prot. IPLA n. 2, dell’importo di 80.000,00 € IVA inclusa, riguardante:

- la predisposizione e/o la revisione di materiali tecnici (linee guida e schede tecniche) per la progettazione e costruzione di infrastrutture viabili a servizio del territorio agro-silvo-pastorale montano;
- l’assistenza alla divulgazione di informazioni sulle procedure tecniche e le attività tecniche propedeutiche alla stesura di bandi in materia di viabilità al servizio di pascoli e alpeggi montani.

Richiamati:

- la legge regionale 12/1979 che ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA S.p.A.), ed in particolare l'art. 1 impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;
- l'art. 3 della suddetta legge che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale;

Vista la D.C.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA), successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 dello 08/05/2018, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";
- l'art. 5 dello Statuto definisce l'oggetto sociale e le relative attività;
- l'art. 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;
- l'art. 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c. alla Regione Piemonte che ha effettuato la nomina con D.G.R. n. 10-986 del 07/02/2020.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria del 18 maggio 2018 e atto notarile Notaio Maroz rep. 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e d.lgs. n. 56/2017 e s.m.i.) in vigore dal 19 aprile 2016 che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto "in house" senza ricorso al mercato;
- in particolare l'art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento diretto "in house" di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il d.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 4 del suddetto Testo Unico che dispone (comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che invece (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle sue funzioni.

Richiamate inoltre:

le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 che ha altresì approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale e in particolare:

- gli artt. 8 “Controllo sugli atti”, 9 “Modalità di esercizio del controllo” e 10 “Controllo strategico e controllo sulla gestione” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- l’allegato B alla suddetta D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017, contenente l’elenco degli organismi partecipanti operanti in regime di “in house providing” che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, riporta tra gli organismi “in house” l’IPLA S.p.A.

Dato atto che, per quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all’iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02/03/2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 e istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

in relazione a quanto sopra espresso, vista l’esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA S.p.A. acquisite in quattro decenni di attività tecnico-scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla stessa affidati sia nel campo della ricerca applicata, della sperimentazione, dell’assistenza tecnica, della formazione professionale, della divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della gestione agro-silvo-pastorale, ambientale e per la tutela della biodiversità;

considerato che l’apporto di IPLA S.p.A., attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il “beneficio alla collettività” ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Esprese le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società “in house”, tanto da prevedere, all’interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il cap. 120682), ed un capitolo denominato “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)” nei quali sono annualmente stanziati risorse;
- l’efficienza già dimostrata da IPLA S.p.A. in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell’organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l’efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l’apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l’attività tecnico amministrativa; considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi “in house” di IPLA S.p.A. è giustificata dal fatto che l’opzione di mercato determinerebbe:
- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA S.p.A;

- un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività dovuto alla minor neutralità che caratterizza generalmente le scelte e l'operato dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

dato atto che gli esiti dell'Analisi dei sistemi di pricing a livello regionale e nazionale (acquisita al Settore Foreste con protocollo di ricevimento n. 22159 del 14.05.2019) svolta dall'Università di Torino – Dipartimento di Management hanno sostanzialmente evidenziato una corrispondenza (+ o - 20%) dei costi di IPLA con quelli di analoghe attività presenti sul mercato e che, inoltre, sotto responsabilità diretta ed esclusiva del committente e per un arco temporale limitato (di 2/3 anni), le ulteriori attività di IPLA, se necessario, avrebbero potuto essere confrontate con il benchmark identificato durante le indagini effettuate purché fossero rispettate le seguenti condizioni:

- le attività devono essere simili per natura e quindi rientrare nella categoria/macro categoria di riferimento e rispettare il delta di variazione prezzo,
- le attività devono avere un rapporto tra gg/costi in linea con le attività precedenti affidate ad IPLA (profili professionali, costi unitari e assenza di significativi affidamenti esterni), a parità/similitudine di attività svolte e obiettivi da raggiungere,
- le attività devono essere verificate tenendo in considerazione eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato per quanto riguarda aspetti economici che possono influire sui benchmark di riferimento, così come cambiamenti a livello normativo/legislativo che possano alterare i risultati ottenuti;

dato atto che si è ritenuto di monitorare e aggiornare la comparazione dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato attraverso un ulteriore incarico di benchmark e comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (incarico affidato alla ditta ETIFOR Srl con Determinazione n. 3242 del 19.09.2019);

visti gli esiti di tale ulteriore attività (prot. di ricevimento n. 36471 del 23.04.2020) di comparazione che, sinteticamente, possono essere riassunti nei seguenti tre punti: a) lo studio ha dimostrato come i costi giornalieri medi del personale IPLA siano generalmente superiori ai benchmark considerati, nondimeno ricadono sempre all'interno dell'intervallo (minimo-massimo) dei valori stimati mediante benchmark di mercato, b) il costo maggiore del personale IPLA ravvisato per alcune attività può trovare idonea giustificazione in molteplici fattori, c) in conclusione, dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche degli incarichi affidati dalla Regione Piemonte a IPLA, viene affermato che il costo del personale di quest'ultima appare in linea con i prezzi presenti nel mercato;

considerato che all'inizio del 2022 è stato avviato, con DGR n. 31-4679 del 18 febbraio 2022, il percorso per lo sviluppo di un metodo di valutazione della congruità degli affidamenti alle società in house della Regione Piemonte. Nelle more del perfezionamento del percorso di cui alla predetta deliberazione e considerato che i prezzi proposti da IPLA SpA non hanno subito variazioni considerevoli, anzi sono rimasti invariati, si ritiene di poter procedere sulla base della valutazione di congruità degli anni precedenti;

Ritenuto, per quanto fino a qui espresso, di:

- approvare la proposta tecnico economica di IPLA pervenuta in data 9 gennaio 2023 Prot. IPLA n. 2, dell'importo di 80.000,00 € IVA inclusa, riguardante:
 - la predisposizione e/o la revisione di materiali tecnici (linee guida e schede tecniche) per la progettazione e costruzione di infrastrutture viabili a servizio del territorio agro-silvo-pastorale in montano;

- l'assistenza alla divulgazione di informazioni sulle procedure tecniche e le attività tecniche propedeutiche alla stesura di bandi in materia di viabilità al servizio di pascoli e alpeggi montani, agli atti del Settore;

- procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica a supporto della misura 1.2.1 del PSR 2014-22 a IPLA SpA, secondo il modello organizzativo "in house", mediante contratto nella forma di lettera commerciale di cui allo schema riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto che Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna, dott.ssa Chiara Musolino.

Visto il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024";

vista la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";

vista la DGR n. 16-6425 del 16/01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022";

stabilito che la spesa di 80.000,00 euro IVA inclusa per la realizzazione dell'attività in oggetto trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 139062/2023 (Missione 16 - Programma 1601) dell'esercizio provvisorio *omissis* per l'anno 2023 del Bilancio di previsione finanziario *omissis* 2022-2024;

preso atto che la gestione delle spese nell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023 è autorizzata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022, fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge regionale, tra le quali si disciplinano le spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza, di cui al presente provvedimento;

dato atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è effettuato con movimenti contabili delegati predisposti dalla Direzione A1700A;

ritenuto pertanto di impegnare euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023 (Missione 16 – Programma 1601) esercizio provvisorio 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2024 *omissis* in favore di Ipla S.p.A (cod. benef. 67116) C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 - per le attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "Viabilità forestale e silvopastorale 2023".

natura del capitolo di spesa 139062: ricorrente

P.d.C. U.1.03.02.99.999 Altri servizi *n.a.c.*

La spesa é finanziata da risorse "*fresche*"

Fondi europei

Scadenza dell'obbligazione: euro 80.000,00 esercizio 2023.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento.

Preso atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 139062/2023 (Missione 16 - Programma 1601) nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio gestionale regionale - per le attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "Viabilità forestale e silvopastorale 2023" (Reg. UE n.1305/2013, Reg UE n. 2220/2020) saranno rendicontate all'Unione europea dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) che provvederà al rimborso degli oneri sostenuti per l'attuazione dei progetti a titolarità regionale.

Ritenuto di accertare euro 80.000,00 sul capitolo di entrata 28995/2023 dell'esercizio provvisorio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, quali risorse finanziarie (fondi europei) che saranno versate dall'Arpea - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (cod. 139952) Via Bogino, 23 - 10123 Torino, cod. fisc. 97694170016 - a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per l'attuazione dei progetti a titolarità regionale.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti

Dato atto che l'entrata che si accerta con il presente provvedimento è vincolata al finanziamento della spesa relativa all'acquisto di servizi che viene registrata contestualmente all'impegno definitivo di cui alla presente determinazione dirigenziale.

Stabilito che la liquidazione di euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023 in favore di Ipla S.p.A sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio gestionale regionale, a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che, conformemente all'art. 11 della legge 3/2003, che prevede l'obbligatorietà del codice CUP per i progetti d'investimento pubblico, e all'art. 28 della legge 289/2002, che prevede l'obbligatorietà della codificazione della spesa pubblica, il CUP è J66B190012500069, come assegnato con determinazione n. 778/A1706A del 1 agosto 2019;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza non è stato assegnato al servizio in oggetto, il codice identificativo di gara CIG in quanto l'operatore economico IPLA Spa è una Società in-house.

Preso atto che:

- l'attività affidata comporta per IPLA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell'articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto

dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento:

- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina;
- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato; si ritiene opportuno, per quanto sopra, procedere alla nomina di IPLA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che

sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022, "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito del PSR 2014-2022 - Misura 1.2.1 azione 2 - "Progetti di attività a titolarità regionale. Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo", la proposta tecnico-economica di IPLA, pervenuta in data 9 gennaio 2023 Prot. IPLA n. 2, agli atti del Settore,

dell'importo di 80.000,00 € IVA inclusa, riguardante:

- la predisposizione e/o la revisione di materiali tecnici (linee guida e schede tecniche) per la progettazione e costruzione di infrastrutture viabili a servizio del territorio agro-silvo-pastorale montano,

- l'assistenza alla divulgazione di informazioni sulle procedure tecniche e le attività tecniche propedeutiche alla stesura di bandi in materia di viabilità al servizio di pascoli e alpeggi montani;

2. di procedere all'affidamento diretto del servizio secondo il modello organizzativo "in house", mediante convenzione di cui allo schema riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di impegnare euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023 (Missione 16 – Programma 1601) esercizio provvisorio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 *omissis* in favore di Ipla S.p.A (cod. benef. 67116) C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011 - per le attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "Viabilità forestale e silvopastorale 2023".

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 80.000,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di prendere atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa 139062/2023 (Missione 16 - Programma 1601) nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio gestionale regionale - per le attività dimostrative e di informazione in campo agricolo: "Viabilità forestale e silvopastorale 2023" (Reg. UE n.1305/2013, Reg UE n. 2220/2020) saranno rendicontate all'Unione europea dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) che provvederà al rimborso degli oneri sostenuti per l'attuazione dei progetti a titolarità regionale;

5. di accertare euro 80.000,00 sul capitolo di entrata 28995/2023 esercizio provvisorio 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, quali risorse finanziarie che saranno versate dall'Arpea – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (cod. 139952) Via Bogino, 23 - 10123 Torino, cod. fisc. 97694170016 - a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte per l'attuazione dei progetti a titolarità regionale.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti;

6. di stabilire che la liquidazione di euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 139062/2023 in favore di Ipla S.p.A sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2023 del bilancio gestionale regionale, a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7. di nominare IPLA quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2017/679) ;

8. di consentire l'accesso ai dati da trattare sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione succitata.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 d) del D.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: IPLA SpA - codice beneficiario 67116

Importo: € 80.000,00

Dirigente responsabile: dott.sa Chiara Musolino

Affidamento: affidamento diretto "in house"

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Allegato

Allegato A

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto per le Piante e l'Ambiente (IPLA) per il servizio denominata "VIABILITÀ FORESTALE E SILVOPASTORALE 2023" - PSR 2014-2022 - Misura 1 – Operazione 1.2.1

Tra

la **Regione Piemonte**, con sede in Torino (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna, _____, nato a ____ (__) il __.____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di via Principe Amedeo 17, 10123 Torino, di seguito denominata semplicemente Regione

e

l'**Istituto per le piante da legno e l'ambiente** Società per Azioni, con sede in Torino (C.F. IT02581260011), rappresentato dal suo amministratore unico _____ nato a _____ il __.____.____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'IPLA S.p.A., C.so Casale 476, 10132 Torino, di seguito denominato semplicemente IPLA S.p.A.;

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto i seguenti obiettivi:

a) predisposizione e/o la revisione di materiali tecnici (linee guida e schede tecniche) per la progettazione e costruzione di infrastrutture viabili a servizio del territorio agro-silvo-pastorale montano.

I materiali consisteranno in:

- Linee Guida tecniche a servizio, in modo specifico, della viabilità silvopastorale in ambiente montano;
- Schede tecniche esemplificanti i principali elementi della buona progettazione e costruzione di tali infrastrutture;
- Elementi di integrazione con le linee guida in materia di pianificazione pastorali in territorio montano.

b) assistenza alla divulgazione di informazioni sulle procedure tecniche e le attività tecniche propedeutiche alla stesura di bandi in materia di viabilità al servizio di pascoli e alpeggi montani.

2. Durata

1. Il Contratto ha durata fino al 31/12/2023.

2. Eventuali proroghe alle scadenze sopra definite possono essere stabilite dal Settore Sviluppo della Montagna, sulla base di proprie esigenze o di richieste adeguatamente motivate.

3. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.

4. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.

3. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività e, per quanto non indicato nella proposta tecnico-economica di IPLA, potrà fornire indirizzi e prescrizioni.

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a Euro 80.000,00 IVA inclusa. Il dettaglio dei costi è contenuto nella proposta tecnico-economica di IPLA.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.

6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

7 Termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - un anticipo, pari ad euro 10.000,00 ad avvio del contratto;
 - un acconto, pari ad euro 40.000,00 al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo di spesa prevista per ogni attività da erogarsi previa presentazione delle relazioni sullo stato dei servizi prestati;
 - saldo finale per ogni attività da erogarsi previa presentazione delle relazioni finali sui servizi prestati e la consegna dei prodotti finali.
2. il pagamento avverrà su presentazione di rendiconto da parte di IPLA S.p.A. dei risultati ottenuti e delle spese di esecuzione a cui seguirà, dopo l'approvazione da parte del Responsabile del procedimento, regolare fatturazione.
3. Si prevede:
 - di effettuare il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione, rilasciata dal Responsabile del Procedimento ;
 - di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera commerciale.
4. L'operatore economico affidatario deve comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto, con specifica comunicazione o mediante la consegna degli elaborati finali, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it
5. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

8 Aspetti organizzativi

La verifica del servizio sarà effettuata in riferimento a ciascuna attività dal Responsabile del Procedimento ed è diretta a verificare la conformità del servizio alla presente Convenzione e alla proposta tecnico-economica di IPLA SpA.

9 Proprietà dei risultati e dei prodotti

1. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione.
2. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.
3. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle ricerche e attività previste dalla presente convenzione dietro autorizzazione della Regione.

10. Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

Il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna è il Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto stesso.

11. Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.
2. Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.
3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

12. Modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti dell'oggetto delle attività di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.
2. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

13 Responsabilità

IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

14. Controversie e foro competente

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

Art. 15 Riservatezza e proprietà dei dati

1. IPLA SpA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione; tale obbligo sussiste anche per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. IPLA S.p.A è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il committente ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che IPLA S.p.A sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare per questa causa al committente.
5. IPLA S.p.A potrà citare i contenuti essenziali della convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di IPLA S.p.A. medesima a gare e appalti.
6. I risultati del presente servizio appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte.

Art. 16- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

1. i dati personali forniti da IPLA S.p.A. alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR);
2. i dati personali riferiti a IPLA S.p.A. verranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.
3. i dati personali riferiti a IPLA S.p.A. saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di soggetto interessato;

4. in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto della presente convenzione i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati, potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere necessarie per la perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
5. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte;
6. I dati riferiti a IPLA S.p.A. resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. sono conservati per un periodo di 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente Regione Piemonte);
8. I dati personali riferiti a IPLA S.p.A. non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra-europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
9. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:
dpo@regione.piemonte.it - piazza Castello 165, 10121 Torino;
10. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna
11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI Piemonte
(comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
12. IPLA S.p.A potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento tramite i contatti di cui sopra; il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 17– Obblighi in capo all'ente affidatario in materia di dati personali

1. Con la sottoscrizione della convenzione, il rappresentante legale di IPLA S.p.A. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione della convenzione, IPLA S.p.A si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto della presente convenzione, ove IPLA S.p.A. sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la medesima potrà essere nominata dal soggetto aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'affidatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del soggetto aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è titolare e che potranno essere trattati dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'affidatario si impegna a comunicare al soggetto aggiudicatore i dati

inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

4. Nel caso in cui IPLA S.p.A., nelle vesti di Responsabile del trattamento, violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, o adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

In tal caso, il soggetto aggiudicatore intimerà all'Ente affidatario di adeguarsi, entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., il soggetto aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. IPLA S.p.A. si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 18 Accessibilità

Nello svolgimento delle proprie attività IPLA S.p.A. è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 19 Trasparenza

IPLA S.p.A. è tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività; a tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito Internet:

- l'organizzazione;
- lo statuto;
- i regolamenti interni; le cariche sociali, con indicazione specifica dei *curricula* e dei compensi percepiti dai componenti, nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale degli amministratori;
- i dati relativi al personale dirigenziale completi di *curriculum* e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico;
- le gare e gli appalti;
- le procedure di reclutamento;
- gli incarichi di consulenza e di collaborazione;
- i documenti attestanti l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione.

Art. 20 Codice di comportamento

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di Comportamento approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e consultabile al sito:

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento> La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 21 Oneri di bollo e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso, a onere della parte che ne farà richiesta.

Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico di IPLA S.p.A.

Art. 22 Obblighi relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvati con DGR DGR 1-3082 del 16 aprile 2021.

Art. 23 Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

1. IPLA S.p.A. si impegna, secondo quanto previsto dall' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex-dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte; tale divieto riguarda i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi

2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

24 Norme di invio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto
REGIONE PIEMONTE
Il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna
(Firmato digitalmente)

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.
l'Amministratore Unico
(firmato digitalmente)